



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

**Visto** il D.M. n° 22989 del 18.12.1982, con cui è stata rilasciata al laboratorio “TECHNOPROVE S.r.l.” di Vicenza (VI) l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni;

**Visti** i successivi rinnovi con i quali l'autorizzazione è stata ulteriormente estesa ad alcune delle prove facoltative ai sensi del Art. 5 della Circolare n. 7617 del 2010 (analisi chimica quantometrica, trazione di vite intera, trazione di vite con appoggio a cuneo, prova di carico su dado), da ultimo con D.M. n° 384 del 19.10.2017, con efficacia fino alla data del 22.09.2022;

**Vista** la domanda recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n° 7676 del 03.08.2022 e n. 8605 del 12.09.2022 con la quale il predetto laboratorio ha richiesto l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione e delle estensioni, ai sensi del Art. 5 della Circolare n. 7617 del 2010;

**Considerata** l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il

rigore necessario, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all'utenza;

**Considerato** che il perseguimento dell'obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l'altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ;

**Considerato**, altresì, che in questa fase emergenziale il Servizio assicura comunque le attività di propria competenza con il massimo rigore e competenza, attraverso forme di lavoro "agile", con l'uso delle Tecnologie dell'Informazione o in modalità a distanza da parte del personale;

**Ritenuto** di richiamare, comunque il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell'assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri cura e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

**Tenuto conto** della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza di cui all'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Ritenuto** necessario assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

**Considerato** che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione con le ulteriori prove facoltative richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

**Visto** l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

## D E C R E T A

Art.1 – È rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010 al laboratorio "TECHNOPROVE S.r.l." di Vicenza (VI) - Viale dell'Industria 22 – 36100 Vicenza (VI), con estensione alle seguenti prove facoltative, così definite ai sensi del punto 5 della Circolare n. 7617/2010:

- Prove di composizione chimica degli acciai;
- Prove di trazione verticale su viti, viti prigioniere e provini sottoposti a lavorazione di macchina;
- Prove di trazione con appoggio a cuneo su chiodi, viti, e spinotti;
- Prove di carico su dadi.

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura

appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Marco Emilio Maria PESAVENTO.

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dal 23.09.2022 fino al 22.09.2027 e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Ing. Massimo SESSA

Il Segretario Generale  
*Ing. Gennaro De Vivo*